

Al

COMITATO REGIONALE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
REGIONE ABRUZZO  
A tutti i componenti della Seduta del 30.05.2017  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c.

Al

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale del Territorio e del Mare  
Divisione II  
PEC: [PNM-II@pec.minambiente.it](mailto:PNM-II@pec.minambiente.it)

Alla

PROCURA REGIONALE  
CORTE DEI CONTI  
PEC: [abruzzo.procura@corteconticert.it](mailto:abruzzo.procura@corteconticert.it)

Al

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA  
PEC: [parcomajella@legaima.it](mailto:parcomajella@legaima.it)

Alla

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale  
Servizio Territoriale DPD026  
PEC: [dppd026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dppd026@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio  
Valutazione Ambientale  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti  
e Logistica,  
PEC: [dpe@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe@pec.regione.abruzzo.it)  
PEC: [dpe004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe004@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

REGIONE ABRUZZO  
PRESIDENTE E COMPONENTI  
COMMISSIONE VIGILANZA  
c/o Servizio affari assembleari e commissioni  
PEC: [protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)

All'

ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO  
MAIL: [info@salviamolorso.it](mailto:info@salviamolorso.it)

Al

WWF ABRUZZO  
PEC: [luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it](mailto:luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it)

INTERVENTO: PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d’Azione III.2.1.A – Iniziativa  
ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviarario esistente nel Centro  
Turistico “Oasi del Cervo” a Gamberale.

**Comitato V.I.A. - Giudizio n° 2788 del 30.05.2017**


Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeotti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, benché la procedura di VIA di cui al giudizio n. 2788/2017 risulta conclusa ed archiviata in data 30.05.2017, rileva che presso lo SRA nella sezione *Documentazione Varia* risulta pubblicata in data 14.07.2017 la nota dello scrivente inoltrata in pari data e relativa alla nuova valutazione di incidenza attinente la variante al progetto esecutivo, variante che ancora ad oggi risulta sconosciuta al pubblico interessato.

Premesso che lo scrivente è ben lieto della pubblicazione di tale nota soprattutto al fine della trasparenza relativamente ad un procedimento che nel merito, metodo e sotto l’aspetto procedurale ritengo presenti notevoli e plurime criticità, al fine di una linearità operativa e nel rispetto del principio di trasparenza ritengo opportuno a questo punto che si proceda anche alla pubblicazione presso lo SRA della nota dello scrivente rimessa tramite pec in data 09.06.2017 relativa ad alcune considerazioni attinenti al merito proprio del Giudizio n. 2788/2017.

Tutto ciò ribadisco in favore del principio di trasparenza e anche perché altrimenti non sarebbe affatto chiara la discriminante posta alla base relativamente alla scelta della pubblicazione solo di alcuni documenti.

Distinti Saluti.

  
Ing. Dante Bucci



Gamberale, 09.06.2017

Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
Direzione Generale del Territorio e del Mare  
Divisione II  
PEC: [PNM-II@pec.minambiente.it](mailto:PNM-II@pec.minambiente.it)  
MAIL: [maturani.antonio@minambiente.it](mailto:maturani.antonio@minambiente.it)

Alla

**PROCURA REGIONALE  
CORTE DEI CONTI**  
PEC: [abruzzo.procura@corteconticert.it](mailto:abruzzo.procura@corteconticert.it)

Al

**COMITATO REGIONALE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
REGIONE ABRUZZO**  
A tutti i componenti della Seduta del 30.05.2017  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Al

**PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA**  
PEC: [parcomajella@legalmail.it](mailto:parcomajella@legalmail.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale  
Servizio Territoriale DPD026  
PEC: [dpd026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd026@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio  
Valutazione Ambientale  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti  
e Logistica,  
PEC: [dpe@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe@pec.regione.abruzzo.it)  
PEC: [dpe004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe004@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. All'

**ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO**  
MAIL: [info@salviamolorso.it](mailto:info@salviamolorso.it)

Al

**WWF ABRUZZO**  
PEC: [luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it](mailto:luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it)

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A – Iniziativa  
ristrutturazione ed ammodernamento di impianto sciistico esistente nel Centro  
Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*  
**Comitato V.I.A. - Giudizio n° 2788 del 30.05.2017**

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, appreso del giudizio n. 2788 del 30.05.2017 espresso dal Comitato VIA, le cui risultanze ritengo si basino principalmente su *interpretazioni* poste in essere dallo stesso Comitato in netta contrapposizione, anche e soprattutto proprio nei confronti della Regione Abruzzo ed in particolare con il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004 a riguardo dell'interpretazione inerente la tipologia di intervento.

Innanzitutto va premesso che, dall'attenta lettura dell'intera documentazione allegata al giudizio n. 2788/2017 appare evidente in maniera chiara, limpida e cristallina che le osservazioni rese dallo scrivente a riguardo dell'intervento trovano pieno riscontro per cui le paventate mistificazioni rappresentate dal RUP nelle controdeduzioni, come già avuto modo con i precedenti scritti, risultano frutto solo ed esclusivamente dell'immaginazione dello stesso RUP.

Alla luce del Giudizio n. 2788/2017 reputo doveroso rappresentare quanto segue, partendo con la trattazione dal punto che ritengo cardine del giudizio stesso, vale a dire l'interpretazione dell'intervento.

#### **A. Nuovo Impianto/intervento di nuova realizzazione o sostituzione di impianto preesistente.**

Il parere favorevole con prescrizioni reso dal comitato VIA esordisce con il seguente assunto:

*Preliminarmente si specifica che l'intervento in discussione non costituisce "opera ed intervento di nuova realizzazione" ai sensi del D. Lg.s. 152/2006 e s.m.i., poiché trattasi di sostituzione di impianto preesistente.*

Tale interpretazione data dal Comitato VIA, troverebbe fondamento nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. decreto però che in alcun punto o meglio in nessun articolo e/o allegato esplicita le modalità interpretative dell'intervento, tanto è vero che il Comitato stesso si limita appunto ad un generico richiamo al citato decreto senza esplicitare e/o indicare da in quale articolo del citato decreto dovrebbe evincersi l'assunto del Comitato VIA.

La tesi sostenuta dal Comitato va a smentire totalmente quando rappresentato invece dalla Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004 il quale, in risposta anche al Ministero dell'Ambiente, con nota del 0049644 del 28.02.2017 oggetto proprio del procedimento di VIA ed a firma del Responsabile dell'ufficio Arch. Virgilio Basile e del Dirigente del Servizio Avv. Nicoletta Bucco, **chiariva** in maniera esplicita che l'intervento era da assimilarsi ad un *nuovo impianto*, nel rispetto di quanto disposto dal DM 23/1985, poiché l'impianto esistente aveva terminato la propria vita tecnica sin dal 2008.

Di seguito, si riporta stralcio relativo della nota del competente Dipartimento Regionale:

*Orbene, in considerazione che la sciovìa esistente alla data della richiesta risultava essere con "vita tecnica scaduta", essendo scaduto il relativo N.O. nel 2008, l'intervento in oggetto è stato assimilato, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 23/1985 ad "nuovo impianto" ed è stata avviata la procedura prevista dai citati art. 5 e 7 della L.R. 24/2005, con la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale d'intesa con la II Commissione Consiliare.*

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni punti salienti dell'appena evidenziato decreto ministeriale.

All'art. 3 comma 3 punto 3.1 lett. d) risulta:

#### **3. -- Vita tecnica degli impianti.**

**3.1. -- La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:**

**d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni;**

Contestualmente, la LR 24/2005 all'art. 21, recita quanto segue:

#### **Art. 21**

#### **Durata della autorizzazione**

**1. La durata dell'autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti.**



ed al successivo art. 26 prevede:

**Art. 26**  
**Restituzione in pristino dei terreni**

1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asportazione del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione. A tal fine presenta al Comune competente per territorio, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. Il Comune approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica all'interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del concessionario.

2. Decorso inutilmente il termine fissato, il Comune territorialmente competente dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori.

Premesso che il vecchio impianto risulta non più funzionante sin dalla fine anni '90 inizio anni 2000 e dunque da ben prima della scadenza della vita tecnica (2008), l'ex concessionario avrebbe dovuto sin dal 2008 rimuovere il vecchio impianto a proprie spese, provvedendo dunque alla rimessa in pristino dell'area.

Non è dato sapere ancora ad oggi se l'ex concessionario all'epoca presentò il progetto per la rimessa in pristino dell'area e del perché l'Ente non abbia provveduto sino ad oggi in sostituzione addebitando le spese proprio all'ex concessionario come, *non è dato sapere dell'attività eventuale posta in essere a riguardo dal Parco Nazionale della Majella a partire dal 2008.*

Per cui, il fatto che la **Regione Abruzzo** avesse chiarito che l'attuale intervento deve intendersi proprio come *nuovo impianto*, così come ben rappresentato anche al Comitato VIA tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004, con nota del 0049644 del 28.02.2017, trova il proprio fondamento normativo dal combinato disposto dell'art. 3 DM 23/1985 e degli artt. 21 e 26 LR 24/2005.

A tal riguardo rappresento anche lo stralcio di pag. 3 punto 8) Altra documentazione del Giudizio n. 2788/2015 reso dal Comitato VIA:

#### **8. Altra documentazione**

Con nota acquisita in atti al prot. 49466 del 28.02.2017 il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti fissi - della Regione Abruzzo ha riscontrato la nota dell'Ing. Bucci del 06.12.2016, chiarendo che l'intervento è stato assimilato, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 23/1985, a "nuovo impianto" ed è stata avviata la procedura prevista dagli artt. 5 e 7 della L.R. 24/2005 con la preventiva autorizzazione della Giunta regionale d'intesa con la II Commissione consiliare.

**Dunque la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004 competente in materia, con nota prot. 0049644 del 28.02.2017 facente parte del procedimento VIA, ben tre mesi prima del Giudizio n. 2788/2017 aveva chiarito oltre che allo stesso Comitato VIA anche a quanti indicati in indirizzo nella nota stessa tra cui al **Ministero dell'Ambiente**, al **Parco Nazionale della Majella**, al **Dipartimento Regionale Governo del Territorio e Politiche Ambientali**, al **Servizio Regionale DPC002** ed al **Comune di Gamberale** che l'intervento era stato assimilato a "nuovo impianto".**

Peccato però che nonostante il *chiarimento* reso 3 mesi prima dal Dipartimento Regionale competente, l'ing. Patrizia De Iulio quale titolare dell'istruttoria e la Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro istruttorio nelle loro relazione ed in particolare nelle conclusioni, nulla hanno ritenuto di specificare a quale tipologia di intervento ci si riferisse, vale a dire se *nuovo impianto o sostituzione*.

L'individuazione esatta della tipologia rappresenta un punto cardine dell'intervento poiché assunto del Comitato VIA di cui al Giudizio n. 2788/2017, escluderebbe l'intervento dall'assoggettamento a quanto previsto dal DM 17.10.2007 "*Criteria Minimi*" all'art. 5 c1 lett. m), dalla DGR 451 del 24.08.2009 <<Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). **Recepimento**>> al punto n) dell’allegato A della stessa delibera e dalla DGR 877 del 27.12.2016 <<Misure generali di conservazione per la tutela dei siti Natura 2000 della Regione Abruzzo-**Approvazione**>> al punto 16 dell’allegato 2 di tale delibera.

Di conseguenza se ne deduce che, la specifica inerente al fatto che l’intervento non costituisce “opera ed intervento di nuova realizzazione” ma deve intendersi come *sostituzione di impianto preesistente*, sia una deduzione fatta esclusivamente solo ed esclusivamente dal Comitato VIA in sede decisionale, deduzione che ritengo non suffragata però da alcun supporto normativo poiché il D.Lgs 152/2006 a cui fa riferimento lo stesso Comitato per cercare di dirimere la questione inerente la tipologia di intervento, non richiamando però alcun articolo e/o allegato specifico di tale decreto dal quale evincere appunto la discriminante tra l’individuare l’intervento quale *sostituzione o nuovo impianto*.

Così facendo, il Comitato VIA ha **disatteso** quanto **chiarito** dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004, con nota del 0049644 del 28.02.2017, ponendo in essere un assunto in totale antitesi e contrapposizione rispetto a quella del Dipartimento Regionale competente chiamato in causa nel chiarire anche su tale aspetto dal Ministero dell’Ambiente.

Con il giudizio n. 2788/2017, il Comitato VIA si è posto in surroga e/o sostituzione della Regione Abruzzo e dunque del Dipartimento competente (DPE) circostanza che appare in tutta la sua evidenza nelle dichiarazioni rese in sede di Comitato dal Direttore del Parco della Majella, Arch. Oremo Di Nino.

Infatti al punto 1 delle dichiarazioni rese al Comitato VIA in sede di audizione dal parte dell’Arch. Di Nino risulta quanto segue:

1- Si chiede alle Riferite Spese di avere spiegazioni tecniche in merito alla nota prot. n° 0049644/17 del 28-2-17 con la quale il Servizio Infrastrutture definisce il progetto di Gommone quale “nuovo impianto” e quindi se lo stesso è ammendabile quale nuovo intervento ai sensi del DPR 380/01 art. 3 comma 1 lett. c) o se è solo un semplice adeguamento di un impianto esistente.

Fermo restando che a fronte del progetto definitivo ed anche delle successive note inoltrate dal Ministero dell’Ambiente, il Parco Nazionale della Majella già da tempo era a conoscenza che il nuovo intervento rispetto all’esistente prevedesse una diversa dislocazione della stazione di valle e di monte così come era a conoscenza della nota del Dipartimento Infrastrutture, prot. 0049644 del 28.02.2017 inoltrata anche al Parco stesso, con la quale si palesava chiaramente che l’intervento fosse da intendersi quale *nuovo impianto*, non è chiaro quali altri ed ulteriori chiarimenti cercasse il Direttore a riguardo.

Comunque, Egli nelle dichiarazioni rese in sede di audizioni al punto 1) **chiede alla Regione Abruzzo di avere spiegazioni** .....

Poiché dal Giudizio 2788/2017, si evince che tra i membri del Comitato VIA non risultava alcun componente del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica né tantomeno del Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi, a fronte della richiesta del Direttore del Parco il quale **chiedeva spiegazioni alla Regione Abruzzo** e dunque non al Comitato VIA che è organo diverso e distinto dalla Regione, è da ritenersi alquanto anomalo il fatto che il Comitato stesso non ha ravvisato la necessità di convocare il Responsabile dell’Ufficio Arch. Virgilio Basile e il Dirigente del Servizio (DPE004) Avv. Nicoletta Bucco i quali avevano sottoscritto la nota prot. 0049644 del 28.02.2017 per cui chi meglio di loro poteva rendere spiegazioni al Direttore del Parco ed allo stesso Comitato.

Invece in sede di Giudizio 2788/2017, il Comitato sostituendosi alla Regione, forniva la *propria tesi* relativamente al fatto che l’intervento dovesse intendersi semplicemente quale sostituzione di impianto preesistente tesi, ribadisco, posta in essere in totalmente contrapposizione ed in antitesi con quella della **Regione Abruzzo** espressa 3 mesi prima proprio mediante il Dipartimento Infrastrutture- Servizio Impianti Fissi.

Per quanto concerne il richiamo al DPR 380/2001 fatto dal Direttore sempre al punto 1) delle dichiarazioni rese in sede di audizione, rappresento che la tesi assunta dal Comitato VIA vale a dire sostituzione di impianto preesistente, qualora la si volesse intendere ai sensi del T.U. dell'edilizia e non rispetto al combinato disposto dell'art. 3 del DM 23/1985 e degli artt. 21 e 26 della LR 24/2005 andrebbe individuata negli *interventi di ristrutturazione* di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) il quale prevede però nell'ultima parte quanto segue:

*... Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia SOLTANTO ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*

Poiché l'intervento è vincolato dal punto di vista paesaggistico, la *ristrutturazione* è consentita soltanto *ove sia rispettata la sagoma.*

Ma, il DPR 380/2001 non definisce di sagoma e, benché il concetto sia intuitivo, ciò può essere oggetto di differenti interpretazioni, anche in relazione all'area di sedime per cui, stando ad autorevoli precisazioni ed interpretazioni giurisprudenziali correnti, **la nozione di sagoma è intimamente legata all'area di sedime, pertanto la nozione di sagoma di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia comprende l'intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, consequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime.**

*Il rispetto della pregressa area di sedime definisce chiaramente che qualora l'intervento ricada in area vincolata ai sensi D.Lgs 42/2004, non si potrebbe realizzare né di più e né di meno rispetto proprio all'area di sedime occupata precedentemente.*

Nel caso in essere l'area di sedime è da individuarsi nell'ingombro del tracciato del *nuovo impianto* il quale però non rispetta pienamente quello esistente poiché le stazioni di valle e di monte risultano dislocate in maniera differente.

Per cui, non potendosi trattare di ristrutturazione in quanto non si rispetta totalmente la pregressa area di sedime, l'intervento anche qualora lo si voglia connotare ai fini del DPR 380/2001 non rientrerebbe all'interno degli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) né tantomeno in quelli di cui alla lett. a), b) e c) dello stesso articolo ma andrebbe individuato tra quelli di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) "*interventi di nuova costruzione*", *quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.*

Per cui anche in questo ulteriore caso ritengo non vi sia alcuna incertezza nel definire l'opera in oggetto quale *nuovo intervento* così come giustamente chiarito a tutti nel febbraio 2017 dal Dipartimento Regionale competente.

Inoltre appare ancor di più in tutta la sua evidenza, il contrasto tra la tesi assunta dal Comitato VIA e quanto asserito dal Responsabile dell'Ufficio Arch. Virgilio Basile e il Dirigente del Servizio (DPE004) Avv. Nicoletta Bucco con la nota prot. 0049644 del 28.02.2017.

Il Comitato VIA ha fondato il Giudizio 2788/2017 sul fatto che l'opera deve intendersi quale sostituzione dell'impianto preesistente:

*Preliminarmente si specifica che l'intervento in discussione non costituisce "opera ed intervento di nuova realizzazione" ai sensi del D. L.g.s. 152/2006 e s.m.i., poiché trattasi di sostituzione di impianto preesistente.*

il Servizio Regionale Impianti fissi nella nota sopra citata ritiene l'intervento quale nuovo impianto

Orbene, in considerazione che la sciovia esistente alla data della richiesta risultava essere con "vita tecnica scaduta", essendo scaduto il relativo N.O. nel 2008, l'intervento in oggetto è stato assimilato, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 23/1985 ad "nuovo impianto" ed è stata avviata la procedura prevista dai citati art. 5 e 7 della L.R. 24/2005, con la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale d'intesa con la II Commissione Consiliare.

e come tale *ha avviato la procedura di autorizzazione.* Di seguito si riporta l'art. 7 LR 24/2005 evidenziato soprattutto il contenuto del comma 1:

Art. 7  
Autorizzazione e assenso

1. Fatte salve le competenze Urbanistico – Edilizie locali, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione.
2. L'istruttoria sulle domande di autorizzazione di linee funiviarie ne valuta l'interdipendenza e la compatibilità con piste da sci esistenti e con quelle di cui si propone la realizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione di nuove piste da sci interdipendenti con gli impianti di risalita per i quali è richiesta la concessione.
4. L'assenso preliminare comunque acquisito ha durata di anni due.
5. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste interdipendenti con gli impianti per i quali è rilasciata l'autorizzazione il Servizio competente si pronuncia sulla decadenza della autorizzazione medesima, ovvero sulla sospensione o limitazione dell'esercizio degli impianti stessi.

Dunque, il Comitato VIA nel rendere il giudizio n. 2788/2017, parere favorevole con prescrizioni, ha interpretato arbitrariamente ai sensi del D.Lgs 152/2006 che l'intervento **non costituisce opera ed intervento di nuova realizzazione mentre la Regione Abruzzo** tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004, con nota del 0049644 del 28.02.2017 pubblicata presso SRA in fase di procedura VIA specificava anche che la Regione stessa con la DGR 582/P del 22.09.2016 aveva **avviato le procedure di autorizzazione** ritenendo l'intervento quale nuovo impianto.

Ora delle due l'una o è nuovo impianto o sostituzione; a meno che anche in questo caso come per gli innumerevoli tecnici che si sono interessati dell'intervento ogn'uno si aggiusti le cose a proprio piacimento.

Tale circostanza ritengo non dia innanzitutto una bella immagine né del Comitato VIA e né della Regione Abruzzo, poiché non si rappresenta né una linearità concettuale sull'interpretazione dell'opera anzi totalmente contrapposta oltre a minare la trasparenza stessa dei vari procedimenti ed a generare confusione oltre che fuorviare anche e soprattutto il pubblico interessato tanto più quando trattasi di interventi attinenti la tutela e salvaguardia dell'ambiente.

A tal riguardo, ci si augura che il Ministero dell'Ambiente indicato in indirizzo voglia approfondire e chiarire l'intera vicenda una volta per tutte.

Oltre a tutto ciò, ritengo stupefacente la tesi del Comitato VIA su cui si base il giudizio n. 2788/2017 relativamente al fatto che l'opera non costituisce un nuovo intervento ma solo la sostituzione di quello preesistente anche perché vorrei ricordare che il vecchio impianto andava rimosso sin dal 2008 con spese a carico dell'ex concessionario.

Nel prendere atto del Giudizio n. 2788/2017 e stando alla tesi sostenuta, appare evidente che un concessionario privato che realizzi opere le quali al termine della concessione andrebbero rimosse, tanto più quando sono realizzate in area Parco-ZPS e via scorrendo, ebbene il concessionario privato sopraggiunto al termine del periodo di concessione può benissimo decidere di lasciarle lì tanto poi, dopo 15 anni arriverà qualcuno a rimuoverle sgravando l'ex concessionario anche di tale costo ed imputandoli contestualmente a carico della collettività.

Volendo applicare la tesi del Comitato VIA, in Abruzzo, tutte le opere realizzate in concessione da parte di privati, non dovrebbero essere rimosse al termine della concessione, anzi, godrebbero di una franchigia di almeno 15 anni poiché nel frattempo potrebbe intervenire il pubblico che mediante soldi pubblici toglierebbe le castagne dal fuoco.

Una tesi quella sostenuta dal Comitato VIA che dà un bell'esempio sull'utilizzo del denaro pubblico e del rispetto delle leggi, norme e regolamenti, tanto più che si autorizza un impianto privo anche di un'area di sosta per cui non è chiaro neanche di come si dovrebbe poi usufruirne. Ma anche questo aspetto a chi interessa?



Anche a tal riguardo, si invita la Procura Regionale della Corte dei Conti, qualora ravvisasse gli estremi, nel porre in essere le dovute verifiche ed accertamenti relativamente all'aspetto di come si utilizzano i soldi pubblici poiché al di là delle varie criticità si concepisce un'opera la cui utilizzazione da parte degli amanti dello sci risulta già difficile proprio per carenza di una infrastruttura base connessa all'opera stessa quale è un'area di sosta.

#### B. Vizi attinenti gli aspetti Amministrativi e Procedurali della V.I.A.

Tutte le criticità sollevate a riguardo dallo scrivente nelle varie osservazioni e scritti, così come anche per tutte le altre, risultano ampiamente confermate anche dalla documentazione di cui si compone il Giudizio n. 2788/2017 il che dimostra che non erano frutto di alcuna mistificazione come sostenuto invece dal RUP nelle controdeduzioni.

Infatti e dico finalmente, anche il Direttore del Parco, Arch. Oremo Di Nino, al punto 2) nelle dichiarazioni rese in sede di audizione evidenzia che il progetto sottoposto a VIA risulta quello *esecutivo* e non quello *definitivo* sottoposto all'epoca al Parco da cui ne derivò il N.O. prot. 8099/2015 (*circostanza evidenziata dallo scrivente al punto 1 delle osservazioni del 13.02.2017*), riscontrando contestualmente Egli stesso alcune diversità non da poco tra le due diverse fasi progettuali.

Di seguito si riportano le dichiarazioni rese in sede di audizione da parte del Direttore:

*2 - Si sono riscontrate alcune differenze tra il progetto definitivo oggetto di N.O. n° 8099 del 10-8-2015 e il progetto esecutivo depositato in Comitato V.I.A. in merito a:*

- Costruzione di un nuovo manufatto per il gruppo elettrogeno (non esistente in zona C del Parco)*
- Costruzione di un'area o parcheggio (non esistente in zona A del Parco)*
- Realizzazione di nuovi servizi igienici (non previsti in progetto definitivo)*
- Rimozione parziale delle fondazioni dei piloni dell'impianto esistente in favore del N. area riboscata*

Ribadisco che nel progetto definitivo non veniva rappresentato affatto il posizionamento con rispettiva individuazione e localizzazione del gruppo elettrogeno e contestualmente della sua incidenza a riguardo della tutela dell'ambiente e del paesaggio come non se ne aveva traccia né nella V.I. e VINCA entrambe riferite proprio al progetto definitivo così come non se ne ha traccia nel N.O. del Parco prot. 8099/2015.

Il Direttore evidenzia che il *progetto esecutivo* a differenza di quello *definitivo* prevede la costruzione di un manufatto per il gruppo elettrogeno, opera per detta dello stesso Direttore non assentibile in Zona C del Parco (*circostanza evidenziata dallo scrivente al punto 2 lett a delle osservazioni del 13.02.2017*).

Il Direttore però non chiarisce affatto se il progetto definitivo analizzato dal Parco prevedesse o meno esplicitamente la posa in opera di un qualche gruppo elettrogeno (con o senza manufatto) e del dove eventualmente risultasse posizionato e se nel N.O. prot. 8099/2015 si fosse tenuto conto proprio dell'incidenza di tale gruppo.

In riferimento a tale aspetto si è ancora in attesa dei dovuti chiarimenti così come richiesti in svariate note sia del Ministero dell'Ambiente che si invita di nuovo a sollecitare proprio il Parco a tal riguardo e sia dal Difensore Civico.

Il Direttore rileva inoltre un'area a parcheggio rappresentata nel *progetto esecutivo* (*circostanza evidenziata dallo scrivente al punto 1 lett b delle osservazioni del 13.02.2017*), opera non assentibile in Zona A del Parco.

Il Direttore però non chiarisce affatto se il progetto definitivo analizzato dal Parco prevedesse o meno un'area a parcheggio e se nel N.O. prot. 8099/2015 si fosse tenuto conto proprio dell'incidenza di tale opera o quantomeno di un'area di sosta e se all'epoca il Parco si fosse posto la domanda di dove dovessero parcheggiare i potenziali appassionati dello sci alpino, circostanza strettamente attinente e connessa alla tutela e salvaguardia dell'ambiente.

In riferimento a tale aspetto si è ancora in attesa dei dovuti chiarimenti così come richiesti da svariate note sia del Ministero dell'Ambiente che si invita di nuovo a sollecitare proprio il Parco a riguardo e sia del Difensore Civico.

Ora poiché il Parco della Majella a seguito del giudizio n. 2788/2017 dovrebbe esprimersi di nuovo a riguardo dell'intervento, ci si augura che nella nuova valutazione tenga conto, ma non vedo come possa tralasciare tale aspetto, anche della problematica relativa alla sosta degli autoveicoli dei potenziali sciatori e ne chiedi conto al Comune di Gamberale.

Il codice della strada vieta la sosta sulla banchina stradale, in curva ed in prossimità delle curve le quali abbondano in corrispondenza dell'impianto, per cui ci si augura che il Parco questa volta sia chiaro a riguardo e si esprima sull'ipotesi di autorizzare o meno la sosta gli autoveicoli in prossimità dell'impianto lungo i margini della strada provinciale, all'interno della ZPS e SIC e quali misure di mitigazione contestualmente dovrebbero essere poste in essere al fine di evitare che le possibili perdite di carburante ed oli delle autovetture in sosta possa infiltrarsi del suolo, senza contare inoltre che anche in questo caso comunque andrebbe acquisita sempre la relativa autorizzazione da parte della Provincia di Chieti – Servizio Viabilità del dipartimento Regionale DPD026 e della Soprintendenza.

Il Direttore rileva inoltre la realizzazione di servizi igienici (*circostanza evidenziata dallo scrivente al punto 2 lett d delle osservazione del 13.02.2017*) rappresentati nel *progetto esecutivo*, opera non riportata nel progetto definitivo sottoposto all'epoca al Parco.

Infine, il Direttore rileva inoltre una circostanza non da poco conto relativamente al fatto che il progetto *esecutivo* prevede la demolizione parziale delle opere fondali del vecchio impianto in difformità proprio del N.O. del reso Parco stesso, prot. 8099/2015, (*circostanza evidenziata dallo scrivente al punto 2 lett c delle osservazione del 13.02.2017*).

Per cui appare o meglio dovrebbe apparire evidente che la procedura VIA risultasse viziata alla fonte poiché:

- *il progetto esecutivo sottoposto a procedura V.I.A. non rispecchiava né il contenuto del progetto definitivo né tantomeno le autorizzazioni acquisite in precedenza.  
Evidenzio il fatto che la Provincia di Chieti o meglio il Servizio Viabilità con nota prot. 8945 del 29.05.2017 ha ben rappresentato che non è mai stato interessato a riguardo della posa in opera di un gruppo elettrogeno in adiacenza alla strada provinciale e della previsione di un'area di sosta per cui rispetto a tali lavorazioni nessuna autorizzazione fu concessa;*
- *il progetto sottoposto a procedura V.I.A. risultava essere il progetto esecutivo e non quello definitivo così come invece stabilito dalle norme vigenti all'epoca così come ribadito anche all'art. 11 c.5 lett a) dell'allegato alla DGR 930 del 30.12.2016;*
- *il progetto sottoposto a procedura V.I.A. risultava essere il progetto esecutivo il quale è palese risultasse differente rispetto a quello definitivo il quale fu posto a base di gara, benché privo di autorizzazione positiva di valutazione di impatto ambientale in violazione del combinato disposto dall'art. 53 c.2 lett. b) ex DLgs 163/2006 all'epoca vigente ed art. 24 c.3 DPR 207/2010 poiché all'epoca non risultava acquisita l'indispensabile autorizzazione positiva di valutazione impatto ambientale (V.I.A.);*

Per cui la procedura V.I.A. si è svolta sulla base di pareri, richiamati ed a cui fanno riferimento sia l'ing. Patrizia De Iulis quale titolare dell'istruttoria e sia la Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro, non evidenziando esplicitamente però che tali pareri/autorizzazioni/N.O. non si riferivano, non erano e non sono riferibili ed attinenti a progetto esecutivo sottoposto a VIA, circostanza non rilevata neanche in fase di prescreening cioè prima della pubblicazione presso lo SRA e né dopo le evidenze rappresentate nelle osservazioni.

*Tutto ciò, ha inciso sulla procedura stessa alterandone conseguentemente il regolare funzionamento del procedimento, così facendo non si fornivano indicazioni corrette pregiudicando anche l'effettività della libera, completa ed esatta presa coscienza del pubblico interessato, che presupponeva la possibilità appunto per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.*

Tale aspetto, a parere dello scrivente, rappresenta un vizio sostanziale nell'iter amministrativo di cui alla procedura VIA, poiché si è fatto intendere che i pareri acquisiti ed allegati fossero attinenti al progetto in esame quanto ciò non risulta poiché i pareri si riferivano al precedente progetto definitivo, progetto difforme appunto da quello esecutivo sottoposta a VIA le cui diversità sono state rappresentate nelle varie osservazioni e scritti.

*La tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.*

Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura V.I.A. con annesso giudizio, rappresentava la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione, richiedevano che l'azione pubblica di tutela fosse svolta anche nelle *forme* e nei *modi* previsti dalle norme all'interno di un *corretto iter amministrativo*.

*La correttezza e la chiarezza nei modi e nelle forme, ciò che non è stato nel procedimento VIA, con le quali è stata rappresentata la procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente così come la valutazione di impatto ambientale, rappresentava un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale e non poteva essere minata da rappresentazioni poco chiare, come invece è stato anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore del Parco.*

A ciò si aggiunge il fatto che la tesi sostenuta principalmente nelle osservazioni e scritti del WWF Abruzzo e dell'Associazione Salviamo l'Orso relativamente al fatto che l'intervento dovesse essere autorizzato così come proposto poiché trattavasi di *nuovo impianto* e dunque soggetto a quanto disposto dal DM 17.10.2007 all'art. 5 c1 lett. m), dalla DGR 451 del 24.08.2009 al punto n) dell'allegato A e dalla DGR 877 del 27.12.2016 al punto 16 dell'allegato 2, **tesi** confermata e **chiarita** da chi di competenza anche su sollecitazione del Ministero dell'Ambiente e dunque dalla **Regione Abruzzo** tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004, con nota del 0049644 del 28.02.2017 pubblicata presso SRA ed oggetto proprio della procedura VIA, *risulta totalmente disattesa anzi completamente ribaltata proprio dal Comitato VIA in sede di Giudizio n. 2788/2017 in maniera aggiungo del tutto immotivata e senza alcun pertinente e concreto fondamento normativo.*

Parafasando il Manzoni *“Or bene, questo impianto s'ha da fare”* ed aggiungo, anche se non è prevista un'area di sosta che ne consenta quantomeno l'utilizzo.

### **C. Riflessi e ripercussioni sull'opera del Giudizio n. 2788/2017 rispetto a codice degli appalti e al disciplinare allegato alla DGR 57/2016**

Preliminarmente a tal riguardo ribadisco che appare evidente, anzi a quanto pare è evidente sino ad oggi solo allo scrivente e forse non lo è per la Regione Abruzzo o meglio per il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica che dovrebbe vigilare in forza del disciplinare di concessione del finanziamento pari ad €. 400.000 allegato alla DGR57/2016, che la procedura di gara posta in essere dal Comune di Gamberale risulta falsata/turbata poiché la Leitner quale ditta risultata poi aggiudicataria per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori nel presentare offerta sulla base proprio del progetto definitivo non si era attenuta alle prescrizioni del Parco di cui al N.O. prot. 8099/2015, non prevedendo appunto in sede di offerta la demolizione delle opere fondali esistenti ma limitandosi a demolizioni parziali stabilite in maniera del tutto arbitraria (50 cm al di sotto dell'attuale piano campagna).

Tale circostanza non fu neanche rilevata dalla commissione di gara, tra cui il RUP,, il che la dice lunga sulle competenze e sull'operato della commissione stessa.

La Leitner risultò aggiudicataria solo ed esclusivamente a fronte di un maggior ribasso economico, poiché relativamente all'offerta tecnica risultò seconda nel punteggio. E' chiaro che il non attenersi alle prescrizioni del N.O. del Parco dunque, limitandosi solo a demolizioni parziali implicando ciò minor

opere di demolizione, scavo, carico, trasporto e smaltimento del materiale il che potrebbe aver consentito proprio la formulazione di un maggior ribasso a riguardo dell'offerta economica.

E' pur vero però che al di là delle norme, leggi, codice degli appalti, siamo in Italia e tutto si aggiusta o meglio si vede solo ciò che si vuole.

Il Comune di Gamberale dopo aver aggiudicato l'appalto, aver sottoscritto e registrato contratto d'appalto con la Leitner ed aver acquisito il progetto esecutivo, ha sottoposto a procedura VIA tale progetto il quale presenta notevoli diversità rispetto al progetto definitivo, come riscontrato anche dal Direttore del Parco, tra cui opere previste in difformità del N.O. del Parco stesso ed opere non assentibili in area Parco, nonostante ciò, l'Ente non palesò al Comitato VIA la necessità dell'acquisizione di nuovi pareri ma trasmetteva anzi i pareri acquisiti rispetto al progetto definitivo ed non attinenti alla luce dei fatti al progetto esecutivo sottoposto a VIA, circostanza tra l'altro ribadisco non rilevata neanche in fase di prescreening, né durante la procedura VIA a seguito delle osservazioni inoltrate. Il Comitato VIA non ha ritenuto di sottoporre il progetto esecutivo (difforme rispetto al progetto definitivo oggetto delle autorizzazioni/pareri/nulla osta) agli enti/organi interessati al fine della valutazione della nuova e diversa ipotesi progettuale ma arrivando in sede di Comitato VIA ad approvare il progetto esecutivo ponendo in essere tutta una serie di prescrizioni tese a cercare, senza alcun risultato però a parere dello scrivente, nel ricondurre proprio il progetto esecutivo nell'ambito dei pareri già espressi ed acquisiti in precedenza sul progetto definitivo.

Ribadisco, a fronte di una gara d'appalto espedita, di un progetto esecutivo redatto dalla ditta aggiudicataria in difformità del progetto definitivo posto a base di gara e di alcune prescrizioni impartite dal Parco, prevedendo opere non assentite e non assentibili in area tutelata ed a fronte di un contratto d'appalto stipulato e registrato, considerato tra l'altro che trattasi di intervento disciplinato dal codice degli appalti, così facendo il Comitato VIA con Giudizio n. 2788/2017 pone in essere una *variante sostanziale* già ben prima dell'inizio dei lavori, variante che ai sensi del disciplinare allegato alla DGR 57/2016 dovrebbe essere preventivamente approvata dal Dipartimento Regionale competente (DPE), Dipartimento che, a differenza della tesi sostenuta dal Comitato VIA nel giudizio n. 2788/2017, aveva invece definito sin dal febbraio 2016 l'intervento quale "*nuovo impianto*" il che ritengo, avrebbe dovuto indurre il Comitato stesso nel convocare in sede decisionale di VIA anche i Responsabili del Dipartimento DPE.

Inoltre, il porre in essere tutta una serie di prescrizioni dovrebbe essere fatta con il dovuto giudizio poiché la ricerca di limitare ed attenuare alcuni aspetti si ripercuote conseguentemente su altri tra cui anche quello economico, poiché trattasi di fondi pubblici il cui impiego ed utilizzo andrebbe fatto con la necessaria oculatezza per cui ritengo o meglio ribadisco che non è che ogn'uno all'interno di un procedimento amministrativo che vede più Enti coinvolti può ogni qualvolta aggiustarsi le circostanze a proprio piacimento.

#### **D. Giudizio n. 2788/2017**

Specifico di seguito, nell'analisi attinente al giudizio n. 2788/2017, anche del perché si ritiene che le prescrizioni impartite con Giudizio n. 2788/2017 rappresentino già ad oggi una variante sostanziale rispetto ad un progetto esecutivo redatto e a fronte di un contratto d'appalto sottoscritto e registrato.

- *Prescrizione di cui al punto 1) e 7.1) del Giudizio n. 2788/2017.*

Essenzialmente a tal riguardo la prescrizione va ad incidere su due fattori, quello economico/contrattuale dell'opera e quello ambientale.

Per quanto concerne l'aspetto economico, il far rispettare la prescrizione di cui al N.O. del Parco prot. 8099/2015 relativamente al fatto che le opere fondali esistenti e riferite al vecchio impianto debbano essere completamente demolite, dunque rimosse e smaltite, di certo genera un incremento di costo che andrebbe adeguatamente quantificato ma che ritengo significativo ed il quale ad oggi non è chiaro chi debba farsene carico.

Forse l'impresa appaltatrice? Ma in questo caso si andrebbero a variare le condizioni contrattuali ma soprattutto le condizioni poste a base dell'offerta in sede di gara dando luogo ad una palese turbativa della gara stessa in quanto a fronte di alcune minori lavorazioni previste in sede di offerta,



approvate dalla commissione di gara e confermate nella validazione del progetto esecutivo, allo stato attuale tali lavorazioni subirebbero un incremento poiché all'epoca non ci si attene al N.O. del Parco.

A fronte di tutto ciò l'impresa appaltatrice potrebbe obiettare appunto che la sua offerta comunque risultava approvata e validata dall'Ente tanto più che nell'agosto 2016 fu sottoscritto e registrato il contratto d'appalto e che il progetto esecutivo così come redatto dall'impresa appaltatrice fu sottoposto dall'Ente stesse a procedura VIA quando, l'Ente stesso avrebbe dovuto acquisire il parere positivo di valutazione impatto ambientale prima di indire la gara, così come disponeva il combinato dell'art. 53 c.2 lett. b) ex DLgs 163/2006 all'epoca vigente ed art. 24 c.3 DPR 207/2010.

Chi può assicurare che, durante l'esecuzione dei lavori la stessa impresa appaltatrice anche in fase di ultimazione dei lavori non formuli riserve a riguardo del riconoscimento dei costi aggiunti derivanti dalla totale demolizione delle fondazioni esistenti ingenerando così un contenzioso le cui risultanze ad oggi non si possono prevedere.

Oppure tali costi aggiuntivi si vorrebbero far gravare ancora una volta sulle finanze pubbliche accollandole sin da ora eventualmente alla comunità. Mi dispiace ma ritengo che il pubblico e la cittadinanza già abbia dato (anche a fronte di una compartecipazione dall'Ente stesso pari ad €. 136.000) per la rimozione dell'impianto esistente sgravando di conseguenza l'ex concessionario privato di tale spesa tanto più inoltre che il Dipartimento Regionale competente con Determinazione n. DPE004/119 del 21.07.2016 rimodulava la somma concessa a fronte delle economie di gara, economie che non potranno più essere utilizzate dall'Ente. Si riporta stralcio della determinazione appena richiamata:

- **CONSIDERATO** che l'art.5 del Disciplinare di Concessione, ed in particolare il 3° capoverso che testualmente recita: *"Il Concedente, inoltre, stabilisce fin d'ora che le eventuali economie realizzate dal Soggetto Attuatore non potranno essere, dallo stesso, utilizzate"*, rende indisponibile per il Soggetto attuatore le economie realizzate e che le stesse rimangono quindi nella sfera di attribuzione della Giunta Regionale e del Comitato di Sorveglianza;

Per quanto concerne l'aspetto ambientale, si evidenzia che la demolizione totale delle fondazioni presenti va inevitabilmente ad aumentare la quantità delle demolizioni stesse e del volume di scavo stimato in 764 mc. nell'ipotesi di demolizioni parziali di cui al progetto esecutivo, con le indubbie ripercussioni anche sulla già predisposta relazione di cui al piano di utilizzo terre e rocce da scavo. E poi, di quanto sarà il nuovo quantitativo delle demolizioni e soprattutto degli scavi 1, 10, 100, 200 mc o altro. Forse si potrebbe rappresentare nel progetto la dicitura q.b. (quanto basta) come nelle ricette di cucina.

Senza contare che l'incremento degli scavi potrebbe incidere sull'aspetto idrogeologico dell'area ed a tal riguardo vorrei richiamare l'attenzione sull'immagine di seguito riportata desunta dal cartografia presente presso il sito geoportale della Regione Abruzzo:



A circa 150 mt. dall'asse dell'attuale impianto risulterebbe una sorgente denominata *Fonte Coperchiaru* che molto probabilmente dovrebbe essere alimentata proprio dall'area a monte interessata degli scavi per la realizzazione sia delle nuove opere fondali e sia da quelli necessaria al fine della demolizione totale di quelle esistenti.

Invece o guarda caso dalla documentazione allegata al Giudizio n. 2788/2017, al punto 1.3) Ambiente Idrico a pag. 14 di 17 nella Sezione IV – Quadro di Riferimento Ambientale, l'ing. Patrizia De Iulis quale titolare dell'istruttoria e la Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro istruttorio si limitano a riportare quanto desunto dallo SIA vale a dire che per un raggio di 200 mt. intorno all'area di progetto non si riscontra la presenza di sorgenti:

### 1.3 Ambiente idrico

Nel SIA si riferisce che le interazioni tra il progetto e la componente ambiente idrico risultano molto limitate poiché per un raggio di circa 200 mt intorno all'area di progetto non si riscontra la presenza di sorgenti, opere di derivazione o pozzi di acque potabili; le attività progettuali non comportano inoltre alcuna modifica allo scorrimento delle acque superficiali e all'idrogeologia, trattandosi della sostituzione di strutture che allo stato attuale non interferiscono con il drenaggio naturale e con il regime idrogeologico locale. Nel SIA si ritiene quindi che siano ragionevolmente da escludere ipotesi di inquinamento e/o contaminazione delle acque superficiali e sotterranee imputabili alla realizzazione delle opere in progetto.

*Si potrebbe obiettare che in fase di osservazione ciò non fu evidenziato ma è pur vero che lo scrivente non è un consulente né dell'Ente né tantomeno del Comitato VIA invece, in fase di redazione della relazione istruttoria a supporto, resa al Comitato VIA, lì si doveva analizzare l'intera documentazione ed anche verificarla e non invece attenersi solo a quanto rappresentato nello SIA.*

- *Prescrizione di cui al punto 2) del Giudizio n. 2788/2017.*

Con tale prescrizione si richiama il rispetto delle autorizzazioni acquisite durante l'iter amministrativo.

Sinceramente, una prescrizione stupefacente e di seguito andrò ad esplicitarne meglio il perché, considerato che in fase di procedura VIA si analizzava il progetto esecutivo redatto dalla Leitner, progetto quello esecutivo difforme però rispetto a quello definitivo ed ai pareri acquisiti.

- *Autorizzazione forestale DPD026/01 del 28.07.2015*

A tal riguardo si evidenzia che detta autorizzazione prevedeva (riporto stralcio dell'autorizzazione):

**CONSIDERATO** che, dall'esame degli elaborati suddetti, l'intervento proposto non pregiudica l'assetto idrogeologico del territorio in quanto consiste nell'effettuare lavori di smantellamento e smaltimento delle componenti residue dell'impianto sciovario esistente con sostituzione dei vecchi portali a doppio plinto di fondazione con pali di sostegno monoplinto per un totale di mc. 151 circa di materiale movimentato ( mc. 75 circa derivanti dagli scavi a sezione obbligatoria per servizi e mc. 76 circa derivanti dalle opere fondali per stazione a monte e a valle e per 4 sostegni) di cui mc. 62 circa riutilizzati in loco per il ritombamento degli scavi e circa mc. 89 smaltiti secondo la normativa vigente..

Dunque l'autorizzazione resa dal Dipartimento Regionale DPD026rispetto al progetto definitivo e non quello esecutivo oggetto di VIA, prevedeva:

- ✓ *la movimentazione totale di circa 151 mc di materiale a cui aggiungere ulteriori 89 mc per un totale di circa **240 mc.***

Invece o guarda caso dalla documentazione allegata al Giudizio n. 2788/2017, al punto 5) Scavi, demolizioni, calcestruzzi a pag. 13 di 17 nella Sezione III – Quadro di Riferimento Progettuale, l'ing. Patrizia De Iulis quale titolare dell'istruttoria e la Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro istruttorio ancora una volta si riporta che dallo SIA riferito al progetto esecutivo le attività di scavo ammontano a ben **764 mc.** vale a dire 5 volte superiore rispetto a quanto rappresentato nell'autorizzazione del Dipartimento DPD026, senza conteggiare l'ulteriore incremento derivante dal rispetto dalla prescrizione del Parco relativa alla demolizione totale delle fondazioni del vecchio impianto

## 5. Scavi, demolizioni, calcestruzzi

Nello Studio di Impatto Ambientale si riferisce che, per quanto riguarda le attività di scavo per il posizionamento dei plinti, i volumi di scavo e di ripristino sono stati conteggiati e riportati nel Piano di Utilizzo per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo (allegato al progetto) e ammonteranno a ca. 764 mc da riutilizzare nel medesimo sito di produzione: l'80% verrà impiegato per riporti e reinterri nelle aree di scavo delle strutture in elevazione, mentre il 20% verrà utilizzato per sistemazioni e livellamenti del terreno.

Nel SIA si dichiara che il deposito dei materiali di risulta sarà individuato in modo tale da non creare intralci alla circolazione delle persone e dei mezzi e la gestione dei rifiuti avverrà mediante raccolta in appositi contenitori che saranno poi trasportati nelle apposite zone di stoccaggio dove verranno a loro volta caricati dalle ditte specializzate nelle attività di smaltimento.

e quelle derivanti dalla realizzazione del sistema di depurazione smaltimento acque reflue prospettate dall'Avv. De Luliis al punto 6) delle dichiarazioni rese in sede di audizione.

*E' chiaro ed evidente che i conti non tornano.*

- ✓ Il Dipartimento DPD026 stimava rispetto al progetto definitivo **62 mc.** da riutilizzare in loco per ritombamento degli scavi quanto il progetto esecutivo ne prevede addirittura **611,20 mc.** (764X80%), 10 volte superiore.

*E' chiaro ed evidente che i conti non tornano neanche in questo caso.*

Le prescrizioni impartite con l'autorizzazione del Dipartimento Regionale DPD026 del 28.07.2015 prevedevano:

### A. di impartire ai committenti le seguenti prescrizioni:

- a) i lavori dovranno essere eseguiti rispettando scrupolosamente le previsioni progettuali;
- b) eventuali modifiche al progetto presentato, che dovessero comportare il mutamento delle condizioni per le quali la presente autorizzazione è stata concessa, dovranno essere oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione in variante;
- c) dovrà essere previsto, se necessario, l'opportuno consolidamento ed il compattamento del terreno di risulta (per opere connesse sia allo smantellamento del vecchio impianto e sia per la realizzazione del nuovo) mediante copertura vegetale, al fine di scongiurare fenomeni di erosione;

Per quanto rappresentato ai punti di cui alle lett. a) e b) delle prescrizioni, alla luce del fatto che:

- *la movimentazione totale del di materiale si quintuplica tra il progetto definitivo sottoposto al Dipartimento DPD026/01 ed autorizzato e quello esecutivo sottoposto a procedura VIA ed oggetto di Giudizio n. 2788/2017;*
- *il progetto definitivo prevedeva nuove fondazioni su micropali quando il progetto esecutivo sottoposto a procedura VIA ed oggetto di Giudizio n. 2788/2017 prevede un numero diverso di sostegni aventi fondazione dirette;*

appare evidente che il progetto esecutivo non rispetta non dico scrupolosamente le previsioni progettuali del progetto definitivo oggetto di autorizzazione ma neanche gli si avvicina in quanto sono palesi ed abnormi le variazioni e per quanto tale proprio il progetto esecutivo doveva e dovrebbe essere oggetto di nuova autorizzazione, circostanza non ravvisata dal Comitato VIA né in fase di istruttoria né in fase di giudizio.

Si invita invece il Dipartimento Regionale DPD026 nel porre in essere le dovute riflessioni del caso.

Il prescrivere nel Giudizio n. 2788/2017 il rispetto dell'Autorizzazione Forestale DPD026/01 del 28.07.2015 fa sì che il progetto esecutivo debba regredire e conformarsi al progetto definitivo, dunque azzerando completamente il progetto esecutivo altrimenti alla luce dei fatti non vi è corrispondenza tra l'opera autorizzata e quella che si vorrebbe invece realizzare.

Tra gli effetti mitigativi si è rappresentato anche la riduzione del numero dei sostegni passando dai 5 esistenti, ai 4 del progetto definitivo ai 3 del progetto esecutivo, però e pur vero che a fronte della riduzione dei numeri dei sostegni, ma ricorrendo a fondazione dirette e non su micropali come nel progetto definitivo, a quanto pare si genera un

aumento notevole della movimentazione di materiale (aumento di 5 volte tra il progetto definitivo ed esecutivo) il che di certo non può essere ritenuto ininfluenza ai fini idrogeologici dell'area.

▪ *Prescrizione di cui al punto 3) e 7.2) del Giudizio n. 2788/2017.*

Per quanto concerne l'aspetto ambientale, innanzitutto si evidenzia che nell'area risultano presenti due fabbricati in c.a., benché all'epoca la concessione prevedesse strutture in legno o facilmente rimovibili, per cui anche in questo caso non è chiaro a quale dei due si riferisce la prescrizione impartita con Giudizio n. 2788/2017.

Fermo restando che a prescindere di quale fabbricato si voglia intendere, innanzitutto non è che la prescrizione così come impartita soddisfi i criteri relativi alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, infatti in Italia vige la normativa per la prevenzione incendi ed il gruppo elettrogeno in questione è individuato all'attività 49A, eventualità quella dell'incendio strettamente connessa alla tutela dell'area. Innanzitutto:

- *l'edificio dovrebbe essere munito di certificato di agibilità e ritengo debba essere conforme alla L.R. 28/2011 (legge sismica regionale), poiché un eventuale collasso della struttura potrebbe intaccare tutti i sistemi di collegamento tra il gruppo e l'impianto andando ad incidere eventualmente anche sul sistema franante dell'impianto. E' la situazione peggiore; ma non solo le norme ma anche il principio di precauzione più volte richiamato dallo scrivente impone di porsi nella situazione più gravosa ed ecco perché la struttura deve essere soddisfare la normativa sismica vigente anche perché stiamo parlando di edifici degli anni '80, altrimenti andrebbe previsto un gruppo elettrogeno alternativo in luogo sicuro.*

*Non è che si impartiscono prescrizioni per adeguare il progetto esecutivo ai pareri resi rispetto a quello definitivo e poi però si aumentano i rischi attinenti alla pubblica incolumità ed all'ambiente stesso.*

*Richiamo per l'ennesima volta le parole di Monsignor Pompili ai funerali di Amatrice "Non uccide il sisma ma le opere dell'uomo".*

- *per inserire il gruppo elettrogeno andrebbe creato apposito locale, dunque modificando catastalmente uno dei due fabbricati a meno che tutto l'edificio o meglio il piano al quale sarà allocato il gruppo elettrogeno debba essere adibito solo ed esclusivamente per il gruppo stesso;*
- *il locale che ospiterà il gruppo dovrà soddisfare i requisiti proprio della normativa prevenzione incendi a riguardo delle dimensioni, aperture, finestrate e superficie di ventilazione;*
- *le strutture dell'edificio devono soddisfare i requisiti REI richiesti compreso dunque, porte, pareti, solai e struttura portante e qualora ciò non fosse andrebbe adeguata la struttura stessa nelle varie parti in cui si compone;*
- *posa in opera dei dovuti estintori;*
- *presenza di idoneo sistema di contenimento alla base al fine di evitare il percolamento nel sottosuolo del combustibile e/o oli;*

Naturalmente quanto appena detto vale anche per il deposito o meglio per lo stoccaggio del carburante.

Sotto l'aspetto economico tutti i costi aggiuntivi, tra cui il sistema di contenimento sia per il gruppo che per lo stoccaggio, lavorazioni che ricordo assolutamente eluse sia dal progetto definitivo che nella V.I. e VINCA così come negli altri pareri resi sempre rispetto al progetto definitivo e così come nel progetto esecutivo sottoposto a VIA, ebbene anche in questo caso i costi quando andranno stimati e soprattutto a chi saranno imputati.

Dico *quando andranno* stimati, perché lo scrivente ha conoscenze essendo abilitato ai sensi DM 818/1984, per cui anche se l'attività è individuata come 49A dunque la SCIA andrebbe inoltrata presso il Comando VVF di competenza territoriale a lavori ultimati, nel caso in essere poiché trattasi di lavori pubblici le verifiche di rispondenza alla normativa prevenzione incendi vanno o meglio andavano fatte già in sede di progetto definitivo così come prevedeva il DPR 207/2010 all'epoca



vigente, artt. 28 e 29, o quantomeno in sede di redazione del progetto esecutivo, ma ciò non risulta affatto.

Al di là di quello che può dire o rappresentare l'Avv. De Iuliis di cui riporto le ultime dichiarazioni rese in sede di audizione al Comitato VIA:

*4) che la previsione del gruppo elettrogeno era contenuta  
non nella relazione del progetto definitivo e, comunque,  
anche il precedente impianto era così alimentato;*

tutto l'aspetto relativo al gruppo elettrogeno con relativi costi non fu affatto trattato nel progetto definitivo a meno che non si ritengano esaustive tre righe finali della Relazione nella quale si rappresentava che un domani, e dunque non nel progetto definitivo, per azionare l'impianto si dovesse installare un gruppo elettrogeno a spese dell'Ente. Per cui il progetto definitivo all'epoca era riferito ad un'opera non funzionante e che non teneva conto appunto dell'incidenza e criticità relativa all'installazione di un gruppo elettrogeno.

Vorrei soprassedere ma non posso (essendo stato definito un mistificatore nelle controdeduzioni del RUP) a riguardo delle dichiarazioni rese dall'Avv. De Iuliis in riferimento al fatto che "... comunque anche il precedente impianto era così alimentato". Lo scrivente di certo non è un Principe del Foro di Chieti ma nella mia modestia di ingegnere, abituato a trattare le vicende nel concreto e non con l'aleatorietà del verbo, apprendo qualche volta di sfuggita che le leggi, le norme e regolamenti nel tempo cambiano per cui, considerato che l'Avvocato nell'articolo di stampa apparso sul quotidiano Il Centro del 06.06.2017 fa risalire al 2002 quale ultimo anno di funzionamento del vecchio impianto ebbene, dal 2002 in poi la normativa antincendio è mutata nel tempo soprattutto a partire dal 2011 anno a cui risale il DPR 151/2011, ammesso comunque che sino al 2002 il vecchio gruppo elettrogeno rispondesse o meno a qualche pur minimo criterio normativo.

Ma tanto che fa!! Se è andato bene fino al 2002 perché non dovrebbe andar bene ora anche ora tanto più che si prescrive di prendere il gruppo elettrogeno posizionato all'aperto e lo si sposta dentro un edificio, così anche la Provincia di Chieti-Settore Viabilità non avrà nulla da obiettare.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che neanche nel progetto esecutivo sottoposto a VIA si indicavano i criteri minimi per il rispetto dell'ambiente, non individuando ad esempio alcun sistema di contenimento per la raccolta dei liquidi che dovessero fuoriuscire e non ponendosi la problematica di stimare i relativi costi anche e soprattutto in riferimento alla normativa di prevenzione incendi.

Si navigava o meglio si sciava a vista ed a quanto pare si continua.

Ai costi aggiuntivi per porre in essere la demolizione totale delle fondazioni esistenti si aggiungono i costi relativi al rispetto della normativa antincendio a cui deve sottostare il gruppo elettrogeno posizionato all'interno di un edificio esistente ed ecco perché tale analisi con annessa stima dei costi va condotta a monte e non a valle ad opera eseguita.

Poiché trattasi di intervento pubblico, ciò porterebbe nell'inoltrare una SCIA preventiva presso i VVF anche e soprattutto al fine di acquisire, valutare e tener conto in fase progettuale di eventuali prescrizioni impartite.

Il Comitato VIA nel giudizio n. 2788/2017 si preoccupa dell'insonorizzazione o meglio della coibentazione dell'edificio ai fini acustici e dell'evitare il percolamento nel terreno del combustibile e/o oli ma non si preoccupa però del fatto che un gruppo elettrogeno posizionato all'interno di un edificio rispetti o meno le norme di prevenzione incendio a meno che gli incendi o meglio le probabili fonti di innesco non sono attinenti alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e dell'incolumità delle persone.

Onde ovviare sin da ora a possibili osservazioni a riguardo da parte dell'Avv. De Iuliis relativamente al fatto che il gruppo dovrebbe funzionare solo in presenza del manto nevoso rappresento che l'innesco di un incendio avente in oggetto un gruppo elettrogeno con una capacità di circa 160 lt. di gasolio e circa 8 lt. di olio con annesso deposito di carburante potrebbe dar luogo ad fenomeno

esplosivo con la propagazione delle fiamme a notevole distanza che oltre a coinvolgere le piante limitrofe potrebbe coinvolgere le eventuali autovetture in sosta *vietata* lungo la carreggiata della adiacente strada provinciale.

Ritengo opportuno riportare una foto desunta da google earth:



Se l'edificio non meglio indicato nelle prescrizione di cui al Giudizio n. 2788/2017 dovesse essere quello indicato con la freccia appare evidente il pericolo ai fini dell'antincendio connesso con la vegetazione e non ci sarebbe neppure che tenga contro oli e carburante.

Allo stesso modo, qualora si volesse procedere al taglio della vegetazione che circonda l'edificio, si rappresenta sin da ora che tale operazione andrebbe assentita oltre che dal Parco anche dalla competente Soprintendenza per il Paesaggio.

Inoltre, si fa presente al Parco che poiché nel Giudizio n. 2788/2017 si parla di due edifici, la baracca piccola qualora ancora presente rappresenterebbe forse un abuso edilizio ed ambientale.

- *Prescrizione di cui al punto 4) del Giudizio n. 2788/2017.*

Qua mi spingo a dire che siamo all'apoteosi.

La prescrizione prevede l'acquisizione di un nuovo N.O. del Parco Nazionale della Majella sul **progetto in questione**.

Ma a questo punto mi chiedo e chiedo: **Ma quale è il progetto in questione?**

*Sarà forse quello esecutivo o meglio la prima variante al progetto esecutivo quando i lavori sono ancora in fase embrionale, con le modifiche attinenti all'alloggiamento del gruppo elettrogeno all'interno di uno dei fabbricati, tenendo conto della normativa prevenzione incendi e con la previsione delle demolizioni totali delle opere di fondazioni esistenti?*

*Sarà invece forse quello esecutivo o meglio la prima o la seconda variante al progetto esecutivo che regredisce il tutto all'originario progetto definitivo per conformarsi all'autorizzazione forestale? Essendo il progetto esecutivo palesemente difforme al progetto definitivo rispetto alle valutazioni rese dal Dipartimento DPD026, perché il Comitato Via con giudizio n. 2788/2017 chiama ad esprimersi di nuovo solo l'Ente Parco e non anche il Dipartimento Regionale DPD026?*

*L'autorizzazione forestale fa riferimento ad un'opera differente a quella prospettata nel progetto esecutivo per cui da dove si dovrebbe evincere il rispetto tra progetto autorizzato con prescrizioni dal Dipartimento DPD026 ed il nuovo progetto esecutivo che si vuol realizzare?*

*E la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004, ai sensi della LR 24/2005 ed in forza di*

quanto stabilito nel disciplinare allegato alla DGR57/2016 quale progetto dovrà approvare o quale variante dovrà approvare? Perché qualcosa dovrà pure approvare prima o poi.

Inoltre, il computo metrico estimativo da approvare come il quadro economico dovranno rispecchiare tutte le varianti o retrocessioni progettuali nei limiti della Determinazione n. DPE004/119 del 21.07.2016?

E come si approverà, soprattutto ai fini della LR 24/2005? Come un nuovo impianto? Oppure si disconosceranno i propri scritti tra cui la nota del 0049644 del 28.02.2017 facente parte della procedura VIA e ci si adeguerà al Giudizio n. 2788/2017 ritenendo invece l'opera come sostituzione di quello esistente dunque quale intervento di ristrutturazione?

Qualcuno penso, prima o poi, dovrà dare le dovute risposte a tutto ciò.

**Contestualmente non è chiaro neanche del perché il Comitato VIA prescriva espressamente che l'Ente Parco debba esprimersi con un nuovo N.O..**

Vorrei ricordare che in base a quanto rappresentato in merito all'autorizzazione forestale, tra il progetto definitivo analizzato dal Parco e di cui al N.O. prot. 8099/2015 ed il progetto esecutivo oggetto di VIA ma non analizzato dal Parco ed i cui contenuti sono stati appresi dal Direttore solo in sede di Comitato del 30.05.2017, la movimentazione del materiale si quintuplica fino a giungere a 764 mc. a cui andrebbe aggiunta una quantità non meglio individuata ad oggi derivanti dal porre in essere la demolizione totale delle fondazioni esistenti oltre quella derivante dalla realizzazione di un sistema depurativo per le acque reflue di cui al punto 6 delle dichiarazioni rese dall'Avv. De luliis:

Tale notevole movimentazione di materiale, che a quanto pare comunque dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 mc. ed il fatto che la stazione di monte di valle siano localizzate in posizione differenti rispetto allo stato attuale, circostanza quest'ultima rilevata all'epoca anche dalla Soprintendenza nel parere prot. 6626 del 12.08.2015 di cui si riporta stralcio:

- considerato che la verifica condotta dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha rilevato quanto segue: *l'intervento consiste nella sostituzione ed ammodernamento di un vecchio impianto sciistico degli anni 80 non più funzionante, il tracciato segue quello preesistente con sola traslazione delle stazioni a valle e a monte e l'inserimento di 4 sostegni intermedi; considerato l'alto valore paesaggistico dell'ambito dell'intervento il parere favorevole è subordinato a prescrizioni;*

ma stranamente sconosciuta al Direttore del Parco fino alla data del 30.05.2017 nonostante il precedente N.O. risalgia a circa due anni prima (10.08.2015 prot. 8099) ebbene, ai sensi dell'art. 12 delle norme attuative del Parco di cui si riporta stralcio, l'intervento dovrebbe sottostare a quanto previsto al c. 2 dell'art. 12, come del resto lo era sin dalla stesura del progetto definitivo.

#### ART. 12

##### IMPIANTI SCIISTICI ESISTENTI DA RIORGANIZZARE CON PROGETTO UNITARIO

1. Con riferimento agli impianti sciistici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Interventi di modifica degli impianti oppure interventi di modifica ai tracciati esistenti che comportino tagli di piante o movimenti di terreno, dovranno essere sottoposti a valutazione in un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) di ciascun impianto da elaborare di concerto con l'Ente Parco e soggetto all'approvazione di quest'ultimo.
3. Il PUR tende alla razionalizzazione funzionale ed economica dell'impianto esistente e al miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico, anche con riferimento agli insediamenti turistici adiacenti.
4. Gli effetti del PUR debbono essere documentati in uno Studio d'impatto ambientale (SIA) allegato al PUR stesso che faccia riferimento alle previsioni del Piano del Parco per le aree limitrofe ed allo Schema Direttore, con i necessari approfondimenti.
5. Il PUR dovrà essere proposto dal consorzio o analoga associazione, dei proprietari dell'area o degli aventi diritto, all'approvazione dell'Ente Parco.

A questo punto appare evidente il fatto che il Comitato VIA con Giudizio n. 2788/2017, disattendendo e non rispettando i chiarimenti resi dalla Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Regionale DPE relativamente al fatto che l'intervento doveva intendersi quale *nuovo impianto*, ed assimilandolo invece ad una semplice sostituzione permetterebbe al Parco della Majella ai sensi dell'art. 12 comma 1 delle norme attuative del Parco di esprimersi di nuovo sul progetto, quale progetto e/o variante però nello specifico non è dato sapere, con un semplice nulla osta e non all'interno di un PUR e questo lo ritengo una furbata inaccettabile che nulla ha a che vedere con la tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Come sostenuto dallo scrivente nelle osservazione alla VIA, anche il progetto definitivo doveva essere analizzato all'interno di un PUR ai sensi dell'art. 12 c.2 e non come invece fatto all'epoca adottando il N.O. prot. 8099/2015 poiché, nel progetto definitivo si prevedeva:

- *quantomeno relativamente alla stazione di monte l'eventuale taglio di alcune piante, così come risulta nel N.O. del Parco prot. 8099/2015 di cui si riporta stralcio:*

3. qualora in fase di realizzazione della stazione di rilancio di monte del nuovo impianto scioviario si rendesse necessario procedere a tagli forestali di esemplari arborei isolati e/o a gruppi, ai fini della salvaguardia dell'habitat prioritario 9210\* "Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex" la ditta esecutrice dovrà presentare espressa richiesta di sopralluogo dei tecnici dell'Ente, che provvederanno a segnalare, compatibilmente con le previsioni progettuali, gli esemplari arborei suscettibili di taglio.

- *la modifica dell'impianto stesso variando il numero dei sostegni dai 5 esistenti a 4 e la tipologia stessa dei sostegni oltre il diverso posizionamento delle stazioni di monte e di valle, circostanza quest'ultima di cui il Direttore del Parco non si era accorto né in fase di valutazione del progetto definitivo e né durante i due anni successivi ma a quanto pare ne ha preso contezza solo in sede di Comitato VIA del 30.05.2017.*

- *un movimento terra che stando all'autorizzazione forestale ammontava a circa 151 mc..*

Considerato inoltre che:

- *il progetto esecutivo, rispetto al quale il Parco è chiamato di nuovo ad esprimersi, prevede sempre la variazione del numero di sostegni dai 5 esistenti ai 4 del progetto definitivo fino ai 3 proprio del progetto esecutivo;*

- *il progetto esecutivo, rispetto al quale il Parco è chiamato di nuovo ad esprimersi, conferma il diverso posizionamento della stazione di valle e di monte rispetto a quelle attualmente esistenti;*

- *il progetto esecutivo, rispetto al quale il Parco è chiamato di nuovo ad esprimersi, prevede una movimentazione di terreno almeno pari a circa 764 mc. una quantità non indifferente e notevolmente superiore rispetto a quella prevista nel progetto definitivo ed autorizzata dal dipartimento Regionale DPD026;*

**ebbene a fronte di tutto ciò, l'intervento rientra totalmente e completamente all'interno di quanto stabilito all'art. 12 c.2 delle norme attuative del Parco per cui, al di là delle interpretazioni e prescrizioni impartite dal Comitato VIA con Giudizio n. 2788/2017, nel rivalutare l'intervento questa volta il Parco Nazionale della Majella deve attenersi alla norma per cui esprimersi rispetto all'intervento a seguito di una proposta progettuale posta in essere all'interno di un Progetto Unitario di Riorganizzazione Complessivo e non con un semplice N.O..**

**Il Comitato VIA, come del resto fatto con Giudizio n. 2788/2017, può benissimo richiedere che Parco si esprima di nuovo a riguardo dell'intervento ma non può prescrivere le modalità e con quale atto amministrativo il Parco stesso si debba esprimere.**

**Il Parco è e dovrebbe essere il primo Ente che deve sottostare e rispettare le proprie norme e, visto e considerato che già in precedenza non si attenne a tali norme autorizzando l'opera con un semplice N.O. e non invece all'interno di un PUR, questa volta il Parco stesso non può esimersi dal rispetto di quanto stabilito all'art. 12 c.2 delle norme attuative.**



Contestualmente è evidente e qualora non lo fosse lo evidenzio, che la valutazione all'interno di un Progetto Unitario di Riorganizzazione Complessiva deve riguardare l'intervento nella sua interezza e complessità con tutte le dovute analisi, rese a monte e non durante i lavori, attinenti l'incidenza dell'intervento stesso nei confronti dell'ambiente, della natura, del paesaggio, del territorio, dell'habitat e dell'area PATOM.

Per cui il progetto nella suo complesso dovrà prevedere tutte le opere attinenti:

- *la rimozione e smaltimento del vecchio impianto compreso le opere fondali nella loro totalità;*
- *le modalità di realizzazione del nuovo impianto;*
- *il dove ed il come posizionare il gruppo elettrogeno e lo stoccaggio del combustibile;*
- *il dove saranno allocati i servizi igienici;*
- *il dove ed il come sarà realizzato il sistema depurativo delle acque reflue relativo ai servizi igienici (opportunamente autorizzato dagli Enti/Organi competenti) così come indicato dall'Avv. De Iullis al punto 6) delle dichiarazioni rese in sede di audizione al comitato VIA;*
- *il dove ed il come sarà realizzata l'area di sosta degli autoveicoli, qualora se ne intenda prevederne una a meno che non si voglia far giungere gli amanti dello sci con gli elicotteri;*

E quanto mai indispensabile operare all'interno del PUR, poiché il Parco è chiamato a dirimere anche la questione inerente l'intersezione che andrà a porsi in essere tra il nuovo impianto e pista annessa con l'esistente tracciato della pista da fondo denominata "La Mandra", interferenza palesata dall'Avv. De Iullis in sede di audizione al punto 5) delle proprie dichiarazioni, di cui si riporta stralcio:

*anche il precedente impianto era così alimentato;  
Dato l'area in questione è oggetto di fruizione turistica, non è borsata  
ed interessa la pista di fondo "Mandra"; 6) che lo scarico delle acque  
Letto, confermato e sottoscritto.*

Le norme impongono l'assoluto divieto dell'attraversamento del tracciato degli impianti di risalita a fune quale è il nuovo skilift che si vorrebbe realizzare.

**A fronte di tutto ciò, si invita il Ministero dell'Ambiente a porre in essere le opportune verifiche, accertamenti, monitoraggi e controlli al fine che prima degli altri sia il Parco stesso a rispettare e far rispettare le proprie norme.**

Ritengo che la salvaguardia dell'ambiente innanzitutto si basi sul rispetto di regole e norme e non sul tentativo di eluderle.

- *Prescrizione di cui al punto 5) del Giudizio n. 2788/2017.*

L'incidenza di un intervento rispetto alla salvaguardia e tutela dell'Orso Bruno Marsicano, intervento posto in essere in area protetta (Parco Majella-ZPS ai confini con un SIC) ed in area PATOM stando al Giudizio n. 2788/2017 andrebbe valuta *non preliminarmente* ma secondo il Comitato VIA solo *in fase di esecuzione dei lavori*.

Qua mi spingo a dire che tale prescrizione la considero del tutto strabiliante.

Innanzitutto ritengo che, l'incidenza dell'intervento nei confronti della tutela e salvaguardia dell'Orso non possa limitarsi solo ed esclusivamente al lasso di tempo necessario per eseguire i lavori così come prescritto al punto 5) del Giudizio n. 2788/2017 ma andrebbe e va estesa e valutata in riferimento a tutta la nuova fase pluriennale di esercizio dell'impianto stesso tenendo conto anche dell'annessa ri-antropizzazione dell'area durante il periodo invernale.

La presenza nell'area dell'Orso Bruno Marsicano, risulta ribadita proprio dal Direttore del Parco al punto 3) delle dichiarazioni rese in sede di audizione:

3- Si comunica che è seguito di studi effettuati dalle 2<sup>a</sup> metà 2015 e essere in corso fino ad oggi, è stata redatta in modo scientifico, come comunicato dal Servizio Gestione del Parco, la presenza stabile di una femmina di Orso marsicano nell'area in esame per cui sarebbe opportuno venga redatta una valutazione di incidenza più approfondita in fase di gestione dell'impianto.

Fatto confermato e sottoscritto.

A tal riguardo mi permetto di evidenziare che quanto affermato dal Diretto costituisce piena ed inconfutabile risposta anche alle controdeduzioni rappresentate a pag. 7 del punto **C) Infondatezza delle osservazioni in ordine all'impatto sulla fauna protetta**, rese dal Geol. Pellicciotta rispetto alla procedura V.I.A., di cui si riporta relativo stralcio:

Anche i riferimenti ad una presunta "...ricolonizzazione da parte di alcuni esemplari di orso marsicano...**alcune segnalazioni, in attesa di conferma...**una serie di probanti indizi che **sembrano confermare la frequentazione dell'area...**", si fondano solo su vaghe congetture.

Del resto, non vengono neppure citate le fonti scientifiche di siffatte illazioni.

Deve ritenersi, piuttosto, che **l'Ente Parco della Majella (che ha già espresso il proprio parere favorevole!) possiede maggiori competenze in virtù della gestione diretta delle aree in esame.**

La tesi sostenuta dal Geol Pellicciotta secondo il quale la *ricolonizzazione dell'area da parte dell'orso* risulterebbe solo un'**illusione, è smentita proprio dal Direttore del Parco.**

Tornando a quanto dichiarato sempre dal Direttore, Egli ha ritenuto di dover specificare che a seguito di studi effettuati **dalla 2<sup>a</sup> metà del 2015** ed ancora in corso nell'area risulta la presenza stabile di un esemplare di femmina di Orso.

Ora, poiché il progetto definitivo fu acquisito dal Parco in data 17.07.2015 ed il N.O. prot. 8099 (che non riporta data) fu rilasciato presumibilmente in data 30.07.2015 non vorrei che il Direttore con il comunicare in sede di Comitato VIA che gli studi che rilevarono la presenza stabile di un esemplare furono posti in essere solo **dalla 2<sup>a</sup> metà del 2015, intendesse che alla data del rilascio del N.O. prot. 8099/2015 da Egli firmato, il Parco Nazionale della Majella fino al 30.07.2015 non fosse a conoscenza della presenza di alcuni esemplari di Orso nell'area.**

*Sono certo che il Direttore del Parco non intendesse e non intenda ciò; almeno lo spero.*

Anche perché, come rappresentato dallo scrivente nella nota del 29.05.2017 inoltrata via pec anche al Comitato VIA, lo stesso Parco Nazionale della Majella nel dicembre 2015 dunque 4 mesi dopo il N.O. prot. 8099/2015, tramite il Responsabile dell'Ufficio Gestione Faunistica Dott. Antonio Antonucci (e non dunque tramite il Direttore Arch. Oremo Di Nino) nel formulare le osservazioni alla procedura VIA attinente la realizzazione di un parco eolico denominato Tre Comuni, intervento posto in essere tra l'altro al di fuori della perimetrazione del Parco stesso, **evidenziava** che sin dal **2014 un esemplare femmina di Orso frequentasse anche l'area dove si dovrebbe sorgere la nuova scivola.**

Poiché sembrerebbe che la nota dello scrivente del 29.05.2017 non sia stata presa in considerazione in sede di comitato VIA, nota alla quale si allegavano proprio le osservazioni rese dal Parco rispetto al progetto del parco eolico, riporto brevi stralci di alcune osservazioni:

trovare risorse trofiche adeguate durante tutto il corso dell'anno. Le osservazioni dirette e i dati genetici raccolti negli ultimi anni hanno inoltre dimostrato come questa femmina, dell'età di 8 anni, abbia frequentato questo territorio anche nel corso del 2014 dimostrando quindi come dati ottenuti nel 2015 non costituiscano una eccezione. La presenza di una

ottenute dai tecnici del PNM. L'osservazione di questo orso giovane fornisce una più che probabile conferma alla osservazione di una femmina di orso con tre piccoli registrata nell'estate del 2014 in un area del comune di Pzozoferrato, andando a fornire ulteriori

settore del Parco. I dati raccolti a partire dal 2012 evidenziano in maniera certa come l'area dei Monti Pizi e delle Valli del Fiume Sangro e Fiume Aventino siano frequentate in maniera stabile da un numero estremamente significativo di orsi, rispetto alla popolazione complessiva stimata, comprendente come visto femmine, giovani e maschi adulti, e la genetica ha permesso di individuare dal 2012 al 2015 almeno 6 orsi diversi, molti dei quali identificati geneticamente tutti gli anni, a testimonianza di una presenza continua nell'area.

Per cui ritengo evidente che, proprio il fatto che il vecchio impianto sia in disuso sin dall'inizio degli anni 2000, ciò ha fatto sì che le condizioni di assoluta calma abbia consentito proprio e solo di recente, a partire dal **2012**, una ricolonizzazione e presenza stabile nell'area in esame da parte dell'Orso Bruno Marsicano, a meno che il Direttore non voglia smentire il Responsabile dell'Ufficio Gestione Faunistica del Parco, Dott. Antonio Antonucci, ed affermare che alla data del rilascio del N.O. prot. 8099/2015 avvenuta presumibilmente nel luglio 2015 il Parco non fosse a conoscenza della presenza di alcuni esemplari di orso nell'area.

Presenza, tra l'altro confermata di recente dalla presenza di un esemplare avvistato in data 01.06.2017 proprio nell'abitato del Comune di Pizzoferrato che dista in linea d'aria solo alcuni chilometri dall'area oggetto delle opere annesse al nuovo impianto.

Inoltre, di seguito riporto ulteriore stralcio delle osservazioni formulate dal Parco nel dicembre 2015 in riferimento al progetto del parco eolico:

Appare quanto meno ovvia l'importanza del quadro che emerge da questi dati per le speranze di sopravvivenza dell'orso bruno marsicano e che ogni intervento sul territorio che alteri gli elementi di naturalità dei luoghi, come l'intervento oggetto delle presenti osservazioni indubbiamente fa, metta a grave rischio il futuro di questa sottospecie endemica. Il territorio protetto presente all'interno del Parco Nazionale della Majella non è in grado da solo di garantire tutte le necessità ecologiche indispensabili agli orsi che vi vivono. La tutela dei territori limitrofi al Parco in particolare di quelli presenti all'esterno del

e le rispettive conclusioni:

Per quanto su esposto, a parere di questo Ente Parco il Progetto "Parco Eolico Tre Comuni", per la tipologia di strutture previste, per la loro posizione sul territorio e per tutto quello che è connesso alla loro realizzazione e operatività, costituisce un reale pericolo per la conservazione dell'orso bruno marsicano in primis ma anche per le altre componenti faunistiche presenti nell'area così come per la tutela dei territori dei Comuni interessati dal Progetto.

Giustamente invece, il Direttore del Parco sempre al punto 3) delle dichiarazioni rese al Comitato VIA, ritiene che debba essere redatta una nuova ed approfondita Valutazione di Incidenza, peccato però che il Direttore ritenga tale nuova valutazione solo *opportuna* e non *obbligatoria*.

E' chiaro che la nuova Valutazione di Incidenza, dalla quale ne deriverebbe anche una nuova VINCA, debba analizzare l'intervento, con annessi riflessi sull'ambiente e sull'habitat, nella sua interezza e complessità all'interno di un PUR complessivo, così come evidenziato in precedenza nella presente.

#### **E. Parcheggio**

Tale opera risultava indicata negli elaborati di progetto sottoposti a VIA (*circostanza evidenziata dallo scrivente al punto 2 lett b delle osservazione del 13.02.2017 e seguenti e successive*).

Infatti, nello S.I.A., fig. 15 pag. 26, di cui si riporta stralcio:






**Fig. 15 – Planimetria di progetto.**

si individuava una ben determinata area destinata a parcheggio.

Inoltre, vorrei evidenziare per l'ennesima volta che, la stessa area a parcheggio indicata nella fig. 15 a pag. 26 dello S.I.A. è rappresentata allo stesso modo tra **gli ALLEGATI PRINCIPALI** quale **Allegato 2 – Catastale e corografia del sito** di cui al Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo anch'esso allegato al progetto esecutivo oggetto di V.I.A..Di seguito si riporta stralcio dell'appena citato Allegato 2:



Poiché sia lo S.I.A. che il Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo risultavano quali elaborati progettuali a corredo del progetto esecutivo sottoposto a VIA ed oggetto del Giudizio n. 2788/2017, e per quanto tali oggetto di ATTESTAZIONE nella perizia giurata a firma del Geol. Domenico Pellicciotta di cui si riporta stralcio:

#### ATTESTA

Per sé e per gli altri esperti che firmano lo Studio di Impatto Ambientale e gli elaborati a corredo, l'esattezza e la veridicità delle allegazioni richieste dal suddetto DPCM.

Perano. 14/12/2016

Di conseguenza la fig 15 a pag. 26 dello S.I.A. poiché rappresentata come **PLANIMERIA DI PROGETTO** e visto e considerato che il Geol. Pellicciotta nella propria **perizia giurata ATTESTAVA L'ESATTEZZA E LA VERIDICITA' DELLE ALLEGAZIONI** ai sensi del DPCM 27.12.1988, tra cui anche a riguardo dunque del piano di utilizzo delle rocce e terre da scavo, appariva evidente che anche il parcheggio individuato fosse parte integrante e sostanziale del progetto.

Tanto è vero ciò che nelle controdeduzioni alle osservazioni formulate dallo stesso Geol. Pellicciotta risultava a pag. 2 la Fig. 1, quale rappresentativa dello stato di fatto e quello di progetto e che di seguito si ripropone:



Fig.1 Confronto tra l'impianto di risalita in progetto (sopra) e quello esistente (sotto), l'accorciamento dal 450 mt a 375 ha consentito un arretramento dello stesso dal bosco.

Nello stato di fatto non compare alcuna area a parcheggio la quale risulta ben rappresentata nello stato di progetto.

Invece il RUP, nelle proprie controdeduzioni rese durante la procedura VIA rappresentava l'opposto rispetto al Geol. Pellicciotta, poiché a pag. 7 rappresentava:

2.2) L'ing. Dante BUCCI si attarda, poi, a censurare che "il progetto definitivo, sulla cui base furono acquisiti i pareri allegati alla V.I.A.", non individuasse "la presenza di un'area piuttosto vasta destinata a parcheggio".

La censura si rivela, ancora una volta, frutto di un attacco mistificatorio.

Invero, né nel progetto definitivo, né nell'esecutivo è stato rappresentato alcun parcheggio alla stregua di specifico intervento.

Dunque all'interno della procedura VIA, il Geol. Pellicciotta ed il RUP sostenevano e rappresentavano con atti da loro redatti e sottoscritti, tesi diametralmente opposte, come avvenuto anche nel Giudizio n. 2788/2017 dove il Comitato VIA rappresenta che l'opera si configura come sostituzione dell'impianto preesistente dunque quale intervento di ristrutturazione, mentre la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004 competente in materia, con nota prot. 0049644 del 28.02.2017 facente parte del procedimento VIA, *ben tre mesi prima del Giudizio n. 2788/2017, chiariva* oltre che allo stesso Comitato VIA anche a quanti indicati in indirizzo nella nota stessa tra cui al Ministero dell'Ambiente, al Parco Nazionale della Majella, al Dipartimento Regionale Governo del Territorio e Politiche Ambientali, al Servizio Regionale DPC002 ed al Comune di Gamberale che l'intervento era stato assimilato a "nuovo impianto".


Un procedimento amministrativo, intendendo la procedura VIA con annesso Giudizio n. 2788/2017, basato sulla rappresentazione di tesi, circostanze e fatti del tutto contrapposte poste in essere delle stesse parti.

Il RUP dice cose diverse dal Geol. Pellicciotta, il Comitato VIA sostiene tesi apposte da quelle della Regione Abruzzo.

Contestualmente non può ritenersi valida neanche la soluzione prospettata nello studio di impatto acustico oggetto anch'esso di procedura VIA con il quale si rappresentava la sosta lungo la banchina della Strada Provinciale (anche in curva) come si evince a pag. 30 alla fig. 13 che di seguito ritengo opportuno e doveroso riproporre:



Di seguito si rappresenta graficamente la disposizione delle sorgenti di rumore all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto:



Appare del tutto evidente che la schematizzazione del parcheggio auto assunta dal tecnico acustico risulta anch'esso totalmente *difforme* da quanto rappresentato nella fig. 15 a pag. 26 dello S.I.A. e nell'allegato 2 del piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Inoltre, la sosta lungo la banchina stradale è vietata dal codice della strada tanto più quando proposta anche in curva, senza considerare che anche tale soluzione comunque richiederebbe opere di mitigazioni per evitare infiltrazioni nel suolo e sottosuolo derivante da perdite di carburante e/o oli ed eventualmente di verifica della scarpata stradale oltre naturalmente l'acquisizione delle autorizzazioni da parte del Parco stesso, del Dipartimento DPD026, dalla Soprintendenza e dalla Provincia di Chieti-Settore Viabilità la quale con nota prot. 8945 del 29.05.2017 inoltrata anche al Parco ed al Comitato VIA rappresentava quanto segue:

In riferimento alla comunicazione in data 25/5/2017 Prot. A firma dell'ing Dante BUCCI, inerente l'oggetto, trasmessa a mezzo PEC in data 25/5/2017 ore 12.35, si rappresenta, ad ogni buon fine, che questa Provincia di CHIETI è stata messa a conoscenza dell'intervento in oggetto mediante Deposito VIA Prot 27218 del 15/12/2016 presso l'Ufficio Urbanistica ad iniziativa del dott. Geol. PELLICCIOTTA; nessuna istanza risulta avanzata per la acquisizione di autorizzazioni di competenza del Servizio Viabilità ai fini della realizzazione della area di parcheggio e della installazione del gruppo elettrogeno la cui realizzazione è prevista nell'ambito del progetto.

*Di proposito ancora una volta ribadisco come tutto incida ed abbia inciso sull'intera procedura alterandone conseguentemente il regolare funzionamento del procedimento, fornendo ogni qualvolta indicazioni, assunti, tesi e rappresentazioni non corrette pregiudicando l'effettività della libera, completa ed esatta presa coscienza non solo del pubblico interessato ma di tutti ritengo, che invece dovrebbe essere alla base di un corretto quadro informativo attinente l'iter amministrativo.*

*Così come ribadisco che, la tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.*

Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura V.I.A. con annesso giudizio, rappresentava la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione, richiedevano che l'azione pubblica di tutela fosse svolta anche nelle *forme* e nei *modi* previsti dalle norme all'interno di un corretto iter amministrativo.

Dalla documentazione di cui al Giudizio n. 2788/2017 apprendiamo definitivamente dalla dichiarazioni rappresentata al punto 6) dall'Avv. De Iuliis in sede di audizione e di seguito riproposte:

Ing. Dante Bucci

Distinti Saluti,

Si inviata pero, quanti individuati in indirizzo nel porre in essere le dovute verifiche, riscontri e quant'altro ritenuto opportuno per propria competenza.

interessati.

Sara cura dello scrivente Ufficio comunicare la conclusione del procedimento ai soggetti interessati.  
si comunica che il procedimento istruttorio è ancora in corso.  
Con riferimento alla Sua nota del 7.4.2017, acquisita al protocollo ANAC n. 53115 del 12.4.2017,  
per ristrutturazione impianto scioviano nel centro turistico OASI del Cervo.  
Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità

[dante.bucci@ingpcc.eu](mailto:dante.bucci@ingpcc.eu)

Ing. Dante Bucci

comunicava che il fascicolo istruttorio relativo all'intervento risulta ancora aperto:  
Nella speranza dello scrivente, ma nella piena convinzione che anche a seguito della presente il Comitato VIA non provvederà eventualmente ad una revisione del proprio Giudizio il n. 2788/2017, chi scrive resterà in attesa delle risultanze di una Autorità terza quale è l'ANAC che con nota del 05.05.2017 di seguito riproposta, Come già rappresentato in precedenza, si evidenzia alla Corte dei Conti che si sta ponendo in essere la realizzazione di un'opera mediante l'utilizzo di cospicui fondi pubblici, opera che non è chiaro di come poi possa essere utilizzata e che benché realizzata in montagna non rappresenti in futuro un'altra cattedrale nel deserto.  
relativamente al fatto di come e dove chi volesse usufruire dell'opera debba sostare la propria che effettivamente tale parcheggio non sarà realizzato, per cui sarà lasciato ai posteri l'ardua sentenza e da quanto riportato proprio nel Giudizio n. 2788/2017, che si ripropone:  
Infine si precisa che il parere non attiene alla realizzazione del parcheggio o di lavori sulla pista.

*ma non è fatto  
e lavoro per non a lavoro  
e lavoro per non a lavoro  
e lavoro per non a lavoro*